



## ACCORDO DI LICENZA

TRA

**Il Maestro Michelangelo Olivero Pistoletto**, nato a  
(di seguito anche “**Maestro Pistoletto**”)

E

**Cittadellarte - Fondazione Pistoletto Onlus** C.F. n. 90040460025, con sede legale in Biella (BI), via Serralunga, 27, rappresentata dal suo legale rappresentante Dott. Paolo Naldini (di seguito anche la “**Cittadellarte**”)

(congiuntamente anche denominate “**Parti Pistoletto**”)

E

**Il Comune di Biella**, con sede presso la Casa Comunale di Biella , Via ....., P.IVA 00221900020, in persona del Dirigente ..... (di seguito anche il “**Comune**”)

(il Maestro Pistoletto, Cittadellarte e C o m u n e sono di seguito congiuntamente denominati anche le “**Parti**” e singolarmente la “**Parte**”)

## PREMESSO CHE

- A. Il Maestro Pistoletto ha creato il simbolo del Terzo Paradiso (il “**Simbolo**” – v. **Allegato A**) come propria opera d’arte e segno distintivo di una serie di azioni legate alla sostenibilità, Simbolo ormai noto in tutto il mondo a seguito di una lunga serie di pubblicazioni, mostre e manifestazioni organizzate dalle Parti Pistoletto con prestigiosi partner culturali ed istituzionali;
- B. Il Maestro Pistoletto ha proceduto a registrare tale Simbolo come marchio a mezzo delle registrazioni elencate nell’**Allegato B**;

- C. Cittadellarte, fin dalla propria costituzione, opera in ambito internazionale e con risorse multidisciplinari nel contesto dell'arte pubblica, della formazione artistica e della trasformazione sociale. Cittadellarte promuove, attraverso iniziative artistiche, educative e sociali, la valorizzazione responsabile del capitale umano, secondo i principi fondamentali della responsabilità e della sostenibilità, coinvolgendo attraverso appositi dispositivi organizzativi (Forum, Mostre, workshop, seminari formativi ecc.) stakeholder, imprese e loro associazioni, organismi internazionali e Amministrazioni.
- D. Nell'ambito del proprio scopo sociale, Cittadellarte è licenziataria nel mondo, con diritto di sub-licenza a terzi, dei diritti di proprietà intellettuale sul Simbolo.
- E. Il Comune di Biella ha presentato la candidatura della città alla “*Unesco creative Cities of Crafts & Folk Arts*” partecipando al bando in scadenza al 30.06.2019;
- F. La candidatura ha avuto esito positivo e la Città è quindi entrata a far parte del *network* “Città Creative Unesco” e deve comunicare all’Unesco il logo da essa prescelto, cui Unesco aggiungerà il proprio per creare il logo complessivo che potrà essere usato dal Comune nell’ambito del progetto “Città Creative Unesco”;
- G. Il Comune, condividendo gli scopi di sostenibilità del complessivo progetto Terzo Paradiso, come meglio sintetizzati all’**Allegato C** - ha chiesto al Maestro di realizzare un segno distintivo basato sul Simbolo e destinato ad essere utilizzato dal Comune nell’ambito di tale progetto dell’Unesco (il “**Progetto Unesco**”) e, specificamente, nella grafica del logo che verrà creato dall’Unesco al riguardo (il “**Logo Unesco Biella Citta Creativa**” o “**Logo Unesco BCC**”);
- H. il Maestro Pistoletto ha quindi elaborato appositamente per il Comune una specifica declinazione del Simbolo, come raffigurata nell’**Allegato D** (qui di seguito, “**Simbolo Città Creativa**”), i cui diritti di autore patrimoniali egli cede con il presente atto a Cittadellarte, autorizzando quest’ultima a concederla in licenza esclusiva al Comune in relazione al Progetto Unesco e per l’uso nel contesto del Logo Unesco BCC;
- I. Con la sottoscrizione del presente Accordo, le Parti intendono disciplinare i reciproci diritti e obblighi relativamente alla titolarità e diritti di uso del Simbolo e del Simbolo Città Creativa;

## TUTTO CIÒ PREMESSO

le Parti convengono e stipulano quanto segue:

### 1. e allegati

1.1 Le Premesse e gli Allegati al presente Accordo costituiscono parte integrante ed essenziale dello stesso.

- 1.2 Il Comune riconosce i diritti esclusivi del Maestro Pistoletto sul Simbolo e sul Simbolo Città Creativa e si impegna a non contestarli.
  - 1.3 Maestro Pistoletto si dichiara unico autore del Simbolo e del Simbolo Città Creativa. Conformemente all'art. 20 della Legge n. 633/1941, l'autore rimarrà esclusivo titolare del diritto morale d'autore su tali opere e conserverà il diritto di rivendicare la paternità stessa in ogni momento. L'Autore avrà altresì la facoltà di opporsi a qualsiasi deformazione e modificazione dell'Opera, nonché ad ogni atto commesso a danno dell'opera stessa che possa essere di pregiudizio al suo onore o alla sua reputazione
- 2.**
- 2.1 Cittadellarte, confermando di aver ricevuto dal Maestro Pistoletto la cessione - per tutto il mondo e per qualsiasi uso - dei diritti patrimoniali di autore sul Simbolo Città Creativa, concede al Comune una licenza esclusiva e gratuita per l'uso – in tutto il mondo - del Simbolo Città Creativa solo ed esclusivamente all'interno del Logo Unesco BCC e per finalità non profit, in totale conformità alle linee guida fissate da Unesco Creative Cities Network (**Allegato E**), nonché alle condizioni e nei termini meglio precisati nel presente Accordo.
  - 2.2 Il diritto di utilizzo del Simbolo Città Creativa all'interno del Logo Unesco BCC si estende anche, a titolo esemplificativo e non esaustivo, alla facoltà del Comune di apporre il Simbolo Città Creativa in tutta la propria corrispondenza e documentazione.
  - 2.3 Resta tuttavia inteso che il Comune non potrà registrare come marchio il Simbolo Città Creativa da solo, ma al più solo all'interno del Logo Unesco BCC, nel rispetto di quanto previsto all'art. 5.6, restando inteso che il Maestro Pistoletto non si opporrà alle registrazioni del Logo Unesco BCC contenente il Simbolo Città Creativa. Inoltre, l'uso e la registrazione del Logo Unesco BCC avverrà sotto la piena ed esclusiva responsabilità del Comune, essendo esclusa ogni garanzia delle Parti Pistoletto quanto alla libera utilizzabilità e/o registrabilità del Segno Città Creativa come parte del Logo Unesco BCC in uno o più settori.
  - 2.4 Fatti salvi i diritti concessi al Comune sul Simbolo Città Creativa per l'uso nel Logo Unesco, le Parti Pistoletto resteranno totalmente libere di usare il Simbolo – o varianti del medesimo, purché non identiche al Simbolo Città Creativa – direttamente e/o indirettamente, per qualsiasi attività ed in tutto il mondo.
  - 2.5 Qualsiasi uso del Simbolo BCC diverso da quello all'interno del Logo Unesco BCC dovrà essere separatamente autorizzato per iscritto dal Maestro Pistoletto o da Cittadellarte.

2.6 Qualsiasi modifica grafica o cromatica del Simbolo Città Creativa dovrà essere autorizzata per iscritto dal Maestro Pistoletto o da Cittadellarte ed i diritti di autore su tale modifica grafica spetteranno esclusivamente a Cittadellarte.

3.1 Nella comunicazione relativa al Progetto Unesco ed alle attività ad esso collegate, il Comune darà sempre atto che il Simbolo Città Creativa è stato realizzato – gratuitamente – dal Maestro Pistoletto per il Progetto Unesco del Comune.

3.2 Conformemente all'art. 20 della Legge n. 633/1941, il Maestro Pistoletto rimarrà esclusivo titolare del diritto morale d'autore sul Simbolo Città Creativa e conserverà il diritto di rivendicare la paternità stessa in ogni momento. Il Maestro Pistoletto avrà altresì la facoltà di opporsi a qualsiasi deformazione e modificazione del Simbolo Città Creativa, nonché ad ogni atto commesso a danno dell'opera stessa che possa essere di pregiudizio al suo onore o alla sua reputazione

4.1 Le Parti riconoscono che la presente licenza è concessa titolo gratuito.

## 5.

5.1 Il presente accordo è a tempo indeterminato, ma si risolverà automaticamente nel caso il Comune cessi di far parte delle Città Creative Unesco. In caso di cessazione o scomparsa di una delle Parti Pistoletto, il presente accordo continuerà a restare in vigore con la Parte Pistoletto rimanente.

5.2 In caso di inadempimento totale o parziale di una delle Parti alle obbligazioni assunte con il presente Accordo, l'altra Parte potrà risolvere il presente Accordo, se detto inadempimento non venga sanato entro quindici (15) giorni dal ricevimento di una richiesta scritta, inviata a mezzo raccomandata a/r o PEC.

5.3 Nel caso l'uso del Simbolo Città Creativa all'interno del Logo Unesco BCC avvenisse in relazione ad attività ritenute incompatibili con i concetti di sostenibilità veicolati dal Simbolo e dal concetto di Terzo Paradiso, il Maestro Pistoletto o la Fondazione Pistoletto potranno avvisare di ciò il Comune, chiedendo di cessare tale attività o di modificarne entro 60 giorni gli aspetti incompatibili con tali concetti. Se non fosse trovata una soluzione accettabile per le Parti Pistoletto in relazione a quanto previsto nel presente comma, le Parti Pistoletto potranno risolvere il presente accordo a mezzo di semplice comunicazione scritta.

5.4 Ciascuna Parte potrà inoltre risolvere il presente Accordo con effetto immediato, ai sensi dell'articolo 1456 cod. civ., qualora un'altra Parte:

5.4.1 si rendesse inadempiente anche ad uno soltanto degli obblighi previsti ai paragrafi 2.1, 2.3, 2.4, 2.5 e 2.6;

5.4.2 adottasse, anche mediante propri dipendenti e/o collaboratori e/o ausiliari e/o persone che comunque agiscono per suo conto, condotte e/o comportamenti atti a screditare l'immagine o la reputazione delle altre Parti.

5.5 In ogni caso di cessazione o risoluzione per qualsiasi motivo del presente Accordo, le Parti Pistoletto si obbligano a concedere al Comune la continuazione dell'uso del Simbolo Città Creativa solo ed esclusivamente all'interno del Logo Unesco BCC per un periodo massimo di sessanta (60) giorni dalla data di tale cessazione o risoluzione, al fine di permettere al Comune l'individuazione di un logo alternativo.

5.6 In caso di cessazione o risoluzione del presente accordo, ogni eventuale registrazione di marchio contenente il Simbolo Città Creativa all'interno del Logo Unesco BCC ottenuta dal Comune ai sensi dell'art. 2.3 dovrà essere cancellata entro 60 giorni da tale cessazione o risoluzione.

6.1 Tutte le comunicazioni tra le Parti relative al presente Contratto dovranno essere inviate a:

- Comune di Biella: [protocollo.comunebiella@pec.it](mailto:protocollo.comunebiella@pec.it)
- Maestro Pistoletto e/o Cittadellarte: [fondazionepistolettoonlus@legalmail.it](mailto:fondazionepistolettoonlus@legalmail.it)

7.1 Nel caso in cui una o più clausole del presente Contratto dovessero risultare contrarie a norme inderogabili di legge, ovvero nulle o annullabili, le rimanenti clausole del Contratto rimarranno in vigore per conservare, per quanto possibile, lo scopo del Contratto medesimo.

## **8. dei dati personali**

8.1 Le Parti dichiarano e garantiscono che i dati personali raccolti e/o utilizzati in occasione dell'esecuzione del presente Accordo saranno trattati in conformità alla legislazione vigente in tema di Privacy e Data Protection (complessivamente, "Legge Privacy").

8.2 Le Parti si obbligano ciascuna per quanto di propria competenza, a far sottoscrivere agli interessati, o alle persone presso le quali siano raccolti i dati personali, l'informativa per il rilascio del consenso al trattamento dei dati personali, con l'espressa previsione che i predetti dati potranno essere trattati ed utilizzati, esclusivamente per gli scopi dell'Accordo. Le Parti, pertanto si obbligano ad utilizzare i dati eventualmente acquisiti nel rispetto dei principi di liceità e correttezza del trattamento, in conformità con le finalità del trattamento e la legittima conservazione dei dati per un tempo non superiore a quello necessario rispetto agli scopi per i quali è stato effettuato il trattamento.

8.3 Resta inteso che ciascuna Parte per quanto di sua competenza rivestirà, ai sensi della Legge Privacy, la qualifica di titolare del trattamento dei dati personali raccolti e/o utilizzati in occasione dell'esecuzione del presente Accordo e si obbligano a manlevare e tenere indenne

l'altra Parte da ogni e qualsivoglia responsabilità e conseguente richiesta di risarcimento danni per violazione della normativa vigente in materia di privacy.

9.1 Qualunque modifica al presente Accordo dovrà essere, necessariamente, pattuita per iscritto e sottoscritta da tutte le Parti, pena la sua invalidità.

**10.**

10.1 Il presente Accordo è regolato e deve essere interpretato ai sensi della legge italiana. Per qualsiasi controversia dovesse insorgere in ordine al presente Accordo, le Parti stabiliscono che sarà esclusivamente competente il Foro di Torino.

**11. negoziato**

11.1 Il presente Accordo è stato negoziato dalle Parti in ogni suo articolo e non si applicano quindi le previsioni di cui agli artt. 1341 e 1342 cod.civ.

Allegati A/E, come sopra.

Biella, il .....

**MICHELANGELO OLIVERO PISTOLETTO**

\_\_\_\_\_

**FONDAZIONE PISTOLETTO ONLUS – CITTADELLARTE**

\_\_\_\_\_

*il legale rappresentante*

**COMUNE DI BIELLA**

\_\_\_\_\_

*il legale rappresentante*